



## Novità e scadenze nel recepimento della Direttiva Seveso III

La Direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012 (sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) imponeva agli Stati Membri il recepimento entro il 31 maggio 2015 e l'applicazione delle relative misure a partire dal 1° giugno 2015. L'Italia ha recepito la Direttiva con il d.lg. n. 105 del 26 giugno 2015 (pubblicato in G.U. il 14 luglio 2015), che ha abrogato il d.lg. 334/1999 del 17 agosto 1999.

La nuova normativa, pur non alterando l'impianto sostanziale del d.lg. 334/1999, ha, con l'intento di costituire una sorta di "Testo Unico", innanzi tutto **adeguato l'elenco delle sostanze** al nuovo sistema di classificazione introdotto con il regolamento CE n. 1272/2008, ha **ridefinito il riparto di competenze** tra i Ministeri e gli Enti territoriali assegnando al Ministero dell'Ambiente un ruolo di coordinamento al fine di garantire una uniforme applicazione della disciplina, ha previsto una **pianificazione** e una **procedura** delle ispezioni e dei controlli, intervenendo infine anche sull'impianto **sanzionatorio** e sulle possibilità del "pubblico interessato" di **accedere ai documenti** amministrativi e di **intervenire nei procedimenti** relativi, in particolare, a progetti di nuovi stabilimenti (o di modifiche) o di nuovi insediamenti intorno a stabilimenti esistenti.



L'impatto maggiore, anche se non attualmente prevedibile, della nuova normativa è determinato dalla nuova classificazione delle sostanze pericolose che potrebbe portare alcuni stabilimenti, prima sottoposti al d.lg. 334/1999 a non esserlo più e, viceversa, alcuni stabilimenti prima esclusi ad essere sottoposti al d.lg. 105/2015. **E' quindi opportuno svolgere quanto prima una valutazione**, secondo la nuova classificazione, delle sostanze pericolose e delle relative quantità presenti in stabilimento ai fini della verifica della sua assoggettabilità o meno alla normativa e/o della appartenenza ad una delle due soglie previste.

A tal fine rileva la distinzione degli stabilimenti soggetti al controllo dei pericoli da incidente rilevante in stabilimenti di soglia inferiore e stabilimenti di soglia superiore ovvero:

- **stabilimenti di soglia inferiore:** *“uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1”* (art. 3, comma 1, lett. b);
- **stabilimenti di soglia superiore:** *“uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1”* (art. 3, comma 1, lett. c).

Ai fini della individuazione del campo di applicazione ed essendo state introdotte nuove scadenze, alcune delle quali necessariamente collegate alla gestione del periodo transitorio, dobbiamo soffermarci sulle nuove nozioni di “nuovo stabilimento”, “stabilimento preesistente” o “altro stabilimento” e in particolare:

- **nuovo stabilimento:** *“uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, oppure un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose”* (art. 3, comma 1, lett. e);
- **stabilimento preesistente:** *“uno stabilimento che il 31 maggio 2015 rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e che, a decorrere dal 1° giugno 2015, rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, senza modifiche della sua*



classificazione come stabilimento di soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore “ (art. 3, comma 1, lett. f)”;

- **altro stabilimento:** “un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi diversi da quelli di cui alla lettera e)” (art. 3, comma 1, lett. g).

Vediamo dunque le **scadenze** previste seguendo la richiamata distinzione.

### NUOVI STABILIMENTI

- Invio della **notifica** alle autorità competenti (art. 13, commi 1-3): 180 giorni prima dell'inizio della costruzione o 60 giorni prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;
- redazione e deposito del **documento di politica di prevenzione di incidenti rilevanti** (art. 14, comma 2): 180 giorni prima dell'avvio dell'attività o delle modifiche che determinano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;
- attuazione del **sistema di gestione per la sicurezza** (art. 14, comma 6): contestualmente all'inizio dell'attività;
- per gli stabilimenti di soglia superiore, **invio del rapporto di sicurezza al CTR** (art. 15, comma 6): prima dell'avvio dell'attività oppure dalle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;
- sempre per gli stabilimenti di soglia superiore, adozione del **piano di emergenza interna** (art. 20, comma 1): prima dell'inizio dell'attività oppure delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;
- per gli stabilimenti ai quali sia stata comunicata l'appartenenza ad un “gruppo domino”: trasmissione al Prefetto delle informazioni necessarie per la predisposizione del **piano di emergenza esterna** entro 4 mesi dalla comunicazione (art. 19, comma 3).

### STABILIMENTI PREESISTENTI

- invio della **notifica** alle autorità competenti (art. 13, commi 1-3): entro 1 anno dalla data dalla quale la Direttiva si applica allo stabilimento, salvo che, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore abbia già trasmesso la notifica (ai sensi del d.lg. 334/1999) ai destinatari previsti dalla norma, la notifica già trasmessa contenga le informazioni che soddisfano i requisiti



previsti dalla nuova normativa e le stesse siano rimaste invariate (art. 13, comma 3);

- deposito del documento che definisce la propria **politica di prevenzione** (art. 14): entro 1 anno dalla data a decorrere dalla quale la Direttiva si applica allo stabilimento, salvo che, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore abbia già predisposto il documento ai sensi del d.lg. 334/1999, le informazioni in esso contenute soddisfino i criteri previsti dalla nuova normativa e le stesse siano rimaste invariate (art. 14, comma 3);
- per gli stabilimenti di soglia superiore, **invio del rapporto di sicurezza al CTR** (art. 15, comma 6): entro il 1° giugno 2016, salvo che anteriormente al 1° giugno 2015 il gestore abbia già trasmesso all'autorità competente il rapporto di sicurezza (ai sensi del d.lg. 334/1999), le informazioni in esso contenute soddisfino i requisiti della nuova normativa e le stesse siano rimaste invariate;
- per gli stabilimenti di soglia superiore, adozione del **piano di emergenza interna** (art. 20, comma 1): entro il 1° giugno 2016, salvo che il piano sia già stato predisposto anteriormente al 1° giugno 2015 (ai sensi del d.lg. 334/1999), le informazioni ivi contenute nonché le informazioni fornite al fine della predisposizione del piano di sicurezza esterna siano conformi a quanto previsto dalla nuova normativa e le stesse siano rimaste invariate (art. 20, comma 1, lett. b).
- anche in questo caso, per gli stabilimenti ai quali sia stata comunicata l'appartenenza ad un "gruppo domino": trasmissione al Prefetto delle informazioni necessarie per la predisposizione del **piano di emergenza esterna** entro 4 mesi dalla comunicazione (art. 19, comma 3).

### ALTRI STABILIMENTI

- invio della **notifica** alle autorità competenti (art. 13, commi 1-3): entro 1 anno dalla data a decorrere dalla quale la Direttiva si applica allo stabilimento;
- redazione e deposito del documento di **politica di prevenzione di incidenti rilevanti** (art. 14, comma 2): entro 1 anno dalla data a decorrere dalla quale la Direttiva si applica allo stabilimento;
- attuazione del **sistema di gestione per la sicurezza** (art. 14, comma 6): entro 1 anno dalla data a decorrere dalla quale la Direttiva si applica allo stabilimento;
- per gli stabilimenti di soglia superiore, invio del **rapporto di sicurezza al CTR** (art. 15, comma 6): entro 2 anni dalla data dalla quale la Direttiva si applica allo stabilimento;
- per gli stabilimenti di soglia superiore, adozione del **piano di emergenza interna** (art. 20, comma 1): entro 1 anno dalla data dalla quale la Direttiva si applica allo stabilimento;
- per gli stabilimenti ai quali sia stata comunicata l'appartenenza ad un "gruppo domino": trasmissione al Prefetto delle informazioni necessarie per la predisposizione del **piano di emergenza esterna** entro 4 mesi dalla comunicazione (art. 19, comma 3).



Sono state poi in parte confermate e in parte riviste le **SCADENZE per gli aggiornamenti e le revisioni**. In particolare si segnalano:

- Il **documento di politica di prevenzione di incidenti rilevanti** deve essere riesaminato e, se del caso aggiornato, ogni 2 anni oppure in caso di modifica che comporti un aggravio del rischio;
- La **notifica** è aggiornata prima di una modifica che comporta un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio (quali, sia un aumento che un decremento significativo delle quantità, o una modifica della natura o dello stato fisico o dei processi che le impiegano), di una modifica dello stabilimento o di un impianto che potrebbe aggravare il preesistente livello di rischio, alla chiusura definitiva o alla dismissione dello stabilimento, in caso di variazione delle informazioni contenuta nella precedente notifica;
- Il **rapporto di sicurezza** deve essere riesaminato almeno ogni 5 anni, nei casi di aggravio del rischio di cui all'art. 18 del d.lg. 105/2015, a seguito di un incidente rilevante nel proprio stabilimento

Infine, **estensione della definizione di "gestore"** anche al soggetto "*cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto*".




### avv. Francesca Masso

Dopo aver svolto attività professionale in altri studi legali, Francesca Masso ha iniziato a collaborare con lo studio a partire dal 2005, è divenuta "associate" di B&P Avvocati nel 2008 e nel 2013 è divenuta partner.

E' cultore di materie giuridiche presso l'Università di Padova (Facoltà di Ingegneria – Corso di laurea in Ingegneria per l'ambiente e il territorio).

Si occupa di sicurezza sul lavoro, diritto del lavoro, diritto civile e diritto previdenziale. All'interno dello Studio, segue principalmente il contenzioso civile, del lavoro e previdenziale.

Possiede, per le aree tematiche di competenza, i requisiti di qualificazione previsti per il formatore/docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lg. 81/2008 s.m.i. e D.M. 6/3/2013).

In materia di sicurezza sul lavoro è autore di numerosi articoli pubblicati su riviste di settore.

